

NOVITA' FISCALI DAL 2017.

La presente circolare viene inviata con carattere di urgenza per dare una prima informazione a largo raggio sulle molte novità fiscali e non, che ci porteranno dal 2017 a dover affrontare vecchi adempimenti con tempistiche diverse e più restrittive e a dover affrontare operazioni legate ad un deciso incremento di nuovi e rigorosi obblighi di invio telematico infrannuale.

Per determinati soggetti in regime di contabilità semplificata cambia il principio di tenuta della contabilità passando dal principio di competenza a quello di cassa.

Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria sarà concessa **in via opzionale** la possibilità di subire una tassazione simile a quella delle società di capitale (SRL-SPA).

La circolare viene divisa in due parti:

- la prima descriverà le novità meno tecniche e con carattere di miscellanea
- la seconda andrà a chiarire le novità contabili e telematiche.

Le casistiche più importanti saranno ulteriormente approfondite nelle prossime settimane anche alla luce di molti necessari chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate.

PRIMA PARTE

- **NOTIFICA ATTI FISCALI SOLO VIA PEC DAL 1.07.2017**

Con decorrenza dal 1.07.2017 l'Amministrazione Finanziaria effettuerà le notifiche dei propri atti esclusivamente per posta elettronica certificata. Il consiglio resta quello già fornito in precedenti occasioni, vale a dire di verificare con frequenza il proprio indirizzo p.e.c. Per il perfezionamento della notifica le regole variano in relazione alle caratteristiche del contribuente:

- per i soggetti obbligati ad avere un indirizzo Pec, la notifica coincide con la data in cui il sistema attesta l'avvenuta ricezione;
- per i soggetti non obbligati ma che istituiscono tale strumento, la notifica si perfeziona dal 5° giorno successivo rispetto a quello in cui l'Ufficio riceve l'attestazione della richiesta di spedizione;
- per i soggetti non obbligati e che non si dotano di indirizzo Pec è possibile chiedere la spedizione ad altro indirizzo e-mail non Pec o al recapito Pec di un soggetto abilitato o, ancora, del coniuge di un parente o affine entro il 4° grado.

- **BONUS EDILIZIO 50% E RISPARMIO ENERGETICO 65 % CONFERMATI ANCHE PER IL 2017**

- **28/02/2017: PRIMA SCADENZA OBBLIGO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINI DI TRASMISSIONE TELEMATICA AI FINI 730 DEI DATI SUI BONUS 50 E 65 % RIGUARDANTI LE PARTI COMUNI. AD OGGI SEMBRA CHE NON SIANO PREVISTE SANZIONI SE L'AMMINISTRATORE NON OTTEMPERA.**

- **RITENUTA 4% SU LAVORI CONDOMINIALI: L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DOVRA' VERSARLA SUBITO SOLTANTO SE SUPERA I 500 €. IN CASO CONTRARIO LE POTRA' CUMULARE IN DUE VERSAMENTI ANNUALI: IL 30/06 E IL 20/12**

- **CERTIFICAZIONE UNICA 2017: ENTRO IL 07/03/2017 DOVRA' AVVENIRE L'INVIO TELEMATICO E ENTRO IL 31/03/2017 LA CONSEGNA AI LAVORATORI.**
- **AGENTI DI COMMERCIO E NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE: INCREMENTATA LA DEDUCIBILITA' ANNUA DAL 2017, PASSANDO da 3.615,20 a 5.164,57 euro il LIMITE ANNUO ALLA DEDUCIBILITA' FISCALE.**
- **BONUS BEBE' PER I NATI NEL 2017: 800 € DA CHIEDERE ALL'INPS DOPO IL SETTIMO MESE DI GRAVIDANZA – ASSEGNO IN UNICA SOLUZIONE.**
- **ASILI NIDO: 1.000€ AI GENITORI PER I NUOVI NATI DAL 2016. SI DEVE PRESENTARE UNA DOCUMENTAZIONE CHE PROVI L'ISCRIZIONE ALL'ASILO E IL PAGAMENTO DELLE RETTE. POTRA' ESSERE PERCEPITO AL MASSIMO PER UN TRIENNIO. LE MODALITA' DI RICHIESTA NON SONO ANCORA NOTE.**
- **IRES SULLE SOCIETA' DI CAPITALI (SRL E SPA): DAL 2017 PASSA DAL 27,5% AL 24%.**
- **ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA:**

Con la pubblicazione del [Modello di adesione DA1](#) è iniziato il conto alla rovescia per **aderire alla nuova sanatoria delle cartelle esattoriali**, i contribuenti avranno infatti tempo **fino al 31 marzo 2017** (ed entro la stessa data potranno integrare la dichiarazione stessa) per aderire alla definizione agevolata di tutti o parte dei loro carichi a ruolo. Il [Decreto Legge 193/2016](#), ha previsto ancora una volta la possibilità per qualsiasi contribuente (persona fisica, società, ecc.) **di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte di pubblici Uffici in ruoli "affidati" agli Agenti della riscossione nel periodo** compreso tra il **1/01/2000 ed il 31/12/2016** (ivi inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi) tramite il pagamento in unica soluzione o in un massimo di **5 rate entro il 30/09/2018**, di quanto iscritto a ruolo a titolo di imposta + interessi di ritardata iscrizione a ruolo dell'aggio e spese di procedura (es: spese di notifica) dovuti all'agente della riscossione senza corresponsione di sanzioni, né degli interessi di mora. Definizione di **Interessi da ritardata iscrizione**: Sono calcolati sulle maggiori imposte dovute dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino all'arrivo della cartella; Definizione di **interessi di mora**: sono calcolati quindi sulle maggiori imposte accertate, e non sulle sanzioni e aggio, per ogni giorno di ritardo, partendo dal giorno di notifica all'effettivo pagamento della cartella. Le somme incassate da Equitalia a questo titolo vengono riversate interamente all'ente creditore.

Iter procedurale e modalità di pagamento

Il contribuente che intende aderire alla rottamazione dei ruoli deve entro il 31 marzo 2017 presentare ad Equitalia SPA [l'istanza per l'adesione alla procedura](#), compilata sull'apposita modulistica.

Nella dichiarazione di accesso all'agevolazione il debitore deve indicare il numero di rate, massimo cinque, con le quali intende effettuare il pagamento ed anche la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

In particolare il contribuente **deve indicare**:

- i dati identificativi tra persona fisica, titolare, rappresentate legale, tutore o curatore di un'attività;
- Progressivamente le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivo delle Entrate, dei Monopoli, delle Dogane e quelli di addebito dell'Inps per i quali si chiede la definizione agevolata;
- Quali carichi si vogliono rottamare;
- le dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte se si vogliono chiudere i conti con Equitalia e cioè:
 - modalità di pagamento, unica soluzione oppure in 2, 3, 4 o 5 rate;
 - rinuncia, con l'adesione alla definizione agevolata, ai giudizi pendenti;

- o sottoscrizione anche ai fini penali della veridicità dei dati riportati nel modello.

La dichiarazione di adesione dovrà essere **presentata dal contribuente**:

- o presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione;
- o tramite invio alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, del modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Modalità di pagamento

Successivamente alla presentazione della domanda, entro il 31 maggio 2017, l'Agente della riscossione comunicherà al debitore **l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione**, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza **attenendosi ai seguenti criteri**:

- a) per l'anno **2017**, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **luglio, settembre e novembre**;
- b) per l'anno **2018**, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **aprile e settembre**.

Fermo restando che il **70% delle somme** complessivamente dovute deve essere versato **nell'anno 2017** e il **restante 30% nell'anno 2018**, in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare, nel **numero massimo di tre rate nel 2017** e di **due rate nel 2018**.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato:

- mediante **domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa all'agente della riscossione;
- mediante **bollettini precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione sul conto corrente;
- **presso gli sportelli** dell'agente della riscossione.

Il contribuente provvederà quindi al pagamento integrale, dilazionato **in rate sulle quali** sono dovuti, **a decorrere dal 1° agosto 2017**, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, delle somme:

- a) affidate all'agente della riscossione a titolo di **capitale e interessi**;
- b) maturate **a favore dell'agente della riscossione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di **aggio** sulle somme di cui alla lettera a) e di **rimborso delle spese** per le **procedure esecutive**, nonché di rimborso **delle spese di notifica** della cartella di pagamento

Dichiarazioni di intento 2017

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell'anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, **per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari** conseguito nello stesso periodo.

Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell'effettuazione dell'operazione.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata dall'esportatore abituale.

In assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l'applicazione dell'Iva. **L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la nuova versione della dichiarazione d'intento, da utilizzare in relazione alle operazioni da effettuare dal 1.03.2017.** La novità concerne l'ambito delle forniture in sospensione d'imposta richieste dal dichiarante, che potrà riguardare, in alternativa, una sola operazione per un importo massimo predeterminato, oppure più operazioni fino a concorrenza di un importo predeterminato, mentre **non è più prevista la possibilità di richiedere l'agevolazione in relazione alle forniture da effettuare in un determinato arco temporale** nell'anno solare, senza specificazione dell'ammontare.

Dunque è obbligatorio che chi riceverà dopo il 01/03/2017 la lettera di intento, controlli che sia rispondente alla nuova specifica sopra citata.

SECONDA PARTE

Nuove comunicazioni Iva dal 2017.

Il D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016 introduce, dal 2017, due specifici nuovi obblighi:
-invio dello spesometro (elenco del fatturato di ogni singolo cliente e di ogni singolo fornitore) **a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale); il primo invio considerata la difficoltà di adattare le procedure informatiche avverrà entro il 16/09/2017**

- invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche. **Questo adempimento è una completa novità. Il primo invio è previsto per il 25/07/2017 e il secondo per il 16/09/2017.**

L'Agenzia delle Entrate provvederà a incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato.

Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l'Agenzia informerà il contribuente che potrà:

- fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Agenzia;
- versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.

IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA DAL 01/01/2017.

Fino ad oggi il cliente dello Studio consegnando la documentazione contabile al commercialista aveva sostanzialmente adempiuto ai suoi obblighi. Partendo da quella documentazione il commercialista elaborava la contabilità durante l'anno per giungere a sintetizzare in un rendiconto costi e ricavi i dati essenziali per la futura dichiarazione dei redditi.

La Legge di Stabilità 2017 ha introdotto una regola rivoluzionaria per gli artigiani ed i commercianti che operano in contabilità semplificata: il loro reddito potrà essere determinato secondo il **principio (regime) di cassa**.

Ciò comporta che il relativo reddito si calcolerà esclusivamente con riferimento a quanto effettivamente incassato e speso, come già avviene nel caso dei professionisti.

Dunque alla fine di ogni anno sarà per forza inevitabile dover verificare quali fatture clienti e quali fatture fornitori al 31/12 non risultino ancora rispettivamente incassate e pagate. Il cliente dello Studio dovrà consegnare un elenco analitico in cui indicare per ogni cliente e per ogni fornitore i dati essenziali delle fatture non ancora incassate e o pagate. Questo elenco permetterà di registrare una chiusura dei conti diversa, rettificando in tal modo i costi e i ricavi e chiudendo con un risultato d'esercizio EFFETTIVO E REALE. Ovviamente nell'esercizio successivo sarà obbligo del cliente ricordarsi di comunicare allo Studio mediante un ulteriore elenco gli incassi e i pagamenti riferiti a fatture dell'anno precedente poiché tali importi andranno a far parte dei dati utili per determinare il risultato del nuovo esercizio.

Questo nuovo regime contabile è obbligatorio ma non è obbligatorio il metodo di rilevazione contabile sopra illustrato. Infatti per coloro che non avessero particolare interesse o guadagno ad adottarlo, è consentito loro di registrare facendo coincidere la data di incasso o pagamento con quella di registrazione ai fini iva. Si tratta di una soluzione che semplificherà molto il lavoro sia del cliente che dello Studio. In tal caso andrà esercitata un'opzione di durata triennale. Il consiglio è quello di valutare con attenzione il regime da adottare, in quanto:

- Il nuovo regime per cassa converrà solo a coloro che hanno uno scostamento notevole fra il momento di emissione e registrazione della fattura e quello dell'incasso. Per contro, costoro dovranno fare molta attenzione a non dimenticare di comunicare allo Studio la notizia dell'avvenuto incasso nell'anno successivo in modo tale che esso vada a influenzare l'utile del medesimo anno. Il non comunicare equivale ad evadere le tasse sul reddito.
- Coloro che non hanno uno scostamento notevole fra il momento di emissione e registrazione della fattura e quello dell'incasso, avranno convenienza ad adottare il sistema che permette di far coincidere la data di incasso o pagamento con quella di registrazione ai fini iva. In tal caso, nessuna ulteriore comunicazione andrà effettuata dal cliente verso lo Studio.
- Le rimanenze finali del 2016 potranno essere portate in deduzione nel 2017 mentre non saranno più oggetto di rilevazione le rimanenze finali del 2017. **Gli esperti hanno già individuato una grave anomalia del nuovo regime su questo punto**. Non tenere più conto del valore delle rimanenze (specialmente di attività dove il magazzino ha un elevato valore), finirà con generare utili o perdite completamente diverse dalla realtà a tal punto che talune aziende potrebbero finire col pagare tasse assolutamente non dovute e derivanti da utili virtuali e non

reali. **Quelle aziende che venissero a trovarsi in simili situazioni non avranno altra alternativa che migrare verso il regime di contabilità in partita doppia.**

DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITA' ORDINARIA. INTRODUZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE IMPRESE AL 24% FISSO. -- I.R.I. --

Questa nuova norma intende avvicinare il sistema di tassazione delle sole ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria a quello da sempre in vigore per le società a responsabilità limitata. Dato che si tratta di un regime **non obbligatorio** decisamente complicato nella sua attuazione pratica, iniziamo col dire che potranno trarre un buon ritorno in termini di risparmio fiscale soltanto coloro che a fronte di utili realizzati consistenti, distribuiranno (vale a dire preleveranno) pochissimi dividendi. In altri termini il nuovo sistema di tassazione è volto a premiare quelli che saranno in grado di conservare nelle casse aziendali la maggiore quantità di utile (e dunque di liquidità) possibile. Chiaramente una azienda con queste caratteristiche sarà in grado di autofinanziarsi e potrà permettersi di non avere debiti verso le banche. **Questo è il motivo principale dell'introduzione dell'I.R.I..**

Illustrazione di come funzionerà il meccanismo.

L'Iri al 24% sarà applicata ai redditi lasciati e reinvestiti in azienda, in sostituzione delle aliquote progressive **Irpef**. In sostanza, imprese commerciali e artigiani verranno tassati con l'aliquota unica al 24% così come previsto per le società di capitali. Le aliquote progressive Irpef, calcolate sulla base dei redditi aziendali dal **23% al 43%**, non si applicheranno dunque alla parte di utili reinvestiti in azienda. L'OPZIONE per l'applicazione dell'Iri 24% andrà effettuata in sede di dichiarazione dei redditi e avrà durata quinquennale rinnovabile. **In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 per la parte prelevata dal socio o dal piccolo imprenditore verrà applicata l'aliquota Irpef di competenza, che ad oggi ammonta ad un minimo del 23% per i redditi inferiori ai 15 mila euro annui, fino al 43% per quelli che superano i 75 mila euro.**

Esemplificando: a fronte di un utile tassabile pari a 100 prodotto in una snc o sas o ditta individuale, se durante l'anno dalla contabilità ordinaria risulteranno essere stati prelevati utili pari a 20, la tassazione si svilupperà sul seguente doppio binario:

- I.R.I. fissa al 24% sul reddito non prelevato e dunque su 80
- Irpef tradizionale a scaglioni sui 20 prelevati

Da questo esempio possiamo fare tre considerazioni:

1. Come già detto in apertura avranno convenienza ad applicare il nuovo sistema di tassazione solo coloro che lasceranno in azienda la parte più consistente degli utili.
2. Il cliente dello Studio dovrà gestire la prima nota di contabilità in modo chiaro ed inequivocabile per la parte che riguarderà il prelievo di utili.